



COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 09/12/2021

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 della dotazione organica dell'Ente

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della votazione sul presente punto dell'ordine del giorno, risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	NICOLI' PASQUALE	SI
VICESINDACO	POLITO GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	BERNARDI VITO ORONZO	SI
ASSESSORE	FERRARA LINA	--
ASSESSORE	MELECHI' PAMELA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. NICOLI' PASQUALE, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. LANGIU ALESSANDRO, con funzioni consultive e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

CONSIDERATOche:

- con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale **2022-2024**, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTO:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente

finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

VISTO l'art 33, comma 2, del predetto decreto che prevede, infatti, che *“I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla*

data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia".

DATO ATTO che il decreto ministeriale cui la norma rinvia è stato adottato in data del 17 marzo 2020 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020. Esso, sulla scorta dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Città, dispiega i suoi effetti a partire dal 20 aprile 2020;

VERIFICATO che il nuovo regime introdotto con il predetto provvedimento prevede nuovi parametri ma non è dissimile da quello previgente, alla stregua del quale la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali.

A tal fine il decreto:

- con l'art. 3 - suddivide i comuni per fasce demografiche;
- con l'art. 4 - individua poi, con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
- con l'art. 5 - stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1;

Ai fini della verifica, pertanto, bisogna calcolare:

- a) la spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato, ed in particolare nel caso di specie il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2020, nel nostro caso 974.442,25€;
- b) la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto dell'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2018-2019-2020 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di previsione dell'anno 2020, nel nostro caso 4.532.897,48€, così come dettagliato di seguito:

	2018	2019	2020
Titolo 1	4.194.970,39	4.145.425,56	4.267.965,15
Titolo 2	352.498,37	290.113,10	963.499,96
Titolo 3	365.219,62	472.379,44	214.173,93
TOTALE ENTRATE	4.912.688,38	4.907.918,10	5.445.639,04
FCDE (assestato) 2020	555.851,03	555.851,03	555.851,03
Valore parziale	4.356.837,35	4.352.067,07	4.889.788,01
			PTFP 21/22/23
DENOMINATORE (MEDIA)			4.532.897,48

c) il rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso in valore percentuale, nel nostro caso 21,50% come di seguito:

	PTFP 21/22/23
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	974.442,25
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	4.532.897,48
Percentuale	21,50%

Al fine di determinare se l'Ente rientra nei Comuni virtuosi, bisogna confrontare il rapporto di cui alla lett. c) con la Tabella 1 e 3, valori soglia rispettivamente minima e massima di spesa, di cui al Decreto del 17/03/2020, in base alla fascia di popolazione di appartenenza in essere al 31/12/2020. Come si evince dal riepilogo sotto, il nostro Ente è classificato come "virtuoso" in quanto il rapporto della spesa del personale calcolato sul 2020 (21,5%) è inferiore alla soglia minima della Tabella 1 (26,90%).

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

Una volta riscontrato che l'Ente risulta essere "virtuoso", bisogna procedere con il calcolo degli spazi finanziari assunzionali del triennio 2022-2024 sulla base della Tabella 2 del Decreto del 17/03/2020, di seguito riepilogata:

FASCIA	POPOLAZIONE	2022	2023	2024
a	0-999	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	26,00%	27,00%	28,00%
e	5000-9999	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-1499999	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	4,00%	4,50%	5,00%

Nello specifico bisogna calcolare:

a) la spesa totale potenziale, frutto della moltiplicazione della media delle entrate dei primi 3 Titoli degli ultimi 3 rendiconti approvati con la soglia minima della Tabella 1, nel nostro caso 1.219.349,42€;

b) la spesa prevista dalla Tabella 2, pari alla spesa del personale del rendiconto 2018 aumentata del valore della Tabella 2 (24% per il 2022, 25% per il 2023 e 25% per il 2024), nel nostro caso rispettivamente pari a 1.174.050,82€ (2022), 1.183.518,98€ (2023) e 1.192.987,13€ (2024);

Ai fini della continuazione della procedura di calcolo degli spazi finanziari assunzionali, bisogna confrontare per ogni anno gli importi di cui ai punti a) e b) appena sopra, al fine di individuare l'importo più basso, che nel nostro caso coincide sempre con gli importi calcolati al punto b).

L'ultimo passaggio prevede il confronto di tali vari minimi per il triennio con l'alternativa di calcolo legata ai resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 (pari a 88.657,07€). L'alternativa si calcola sommando tali resti assunzionali alla spesa del personale del rendiconto 2018, nel nostro caso l'alternativa equivale a 1.035.472,25€.

La normativa prevede di poter assumere come soglia massima di spazi finanziari assunzionali per il triennio 2022-2024, il valore più alto tra i valori minimi appena sopra calcolati (1.174.050,82€ per il 2022), 1.183.518,98€ per il 2023 e 1.192.987,13€ per il 2024) e l'alternativa calcolata sulla base dei resti assunzionali (1.035.472,25€), sempre nei limiti della soglia calcolata come moltiplicazione della media delle entrate dei primi 3 Titoli degli ultimi 3 rendiconti approvati con la soglia minima della Tabella 1 (1.219.349,42€), nel nostro caso i valori minimi sopra calcolati rappresentano la nostra soglia massima raggiungibile come tetto della spesa del personale per il triennio 2022-2024, come di seguito riepilogata:

- anno 2022: 1.174.050,82€
- anno 2023: 1.183.518,98€
- anno 2024: 1.192.987,13€

RICHIAMATA la precedente Deliberazione n. 34 del 18/03/2021, come successivamente modificata con deliberazioni n. 68/2021 e 80/2021, avente ad oggetto la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2021/2023;

DATO ATTO che sono state verificate le condizioni per procedere nel triennio 2022 – 2024 con le eventuali sostituzioni di personale:

- rispetto del limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rispetto del limite per il triennio 2022-2024 della spesa programmata di personale, anche se solo presunta, rispetto alla media del triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006;

VERIFICATO che:

- il Comune di ERCHIE ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- ha approvato con D.G.C. n. 110 del 25/10/2021 il Piano triennale di azioni positive (2021/2023) in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

DATO ATTO che dal primo dicembre 2021, a seguito della propria deliberazione n. 121 del 19/11/2021, si renderà vacante un posto di categoria D nell'area Tecnico Amministrativa per mobilità verso altro comune del dipendente di ruolo Sig. A. G., il cui posto vacante si intende altresì coprire, per turn over, nel corso del 2022;

CONSIDERATA quindi la necessità di prevedere per il triennio 2022 - 2023 - 2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti assunzioni di personale:

ANNO 2022

ASSUNZIONI A TEMPO PIENO e INDETERMINATO

- **n. 3 Dipendenti - Categ. D (n. 1 istruttore amministrativo, n. 1 istruttore contabile, n. 1 istruttore tecnico)** p.e. D1, tempo pieno, da inserire, rispettivamente, nell'Area Affari istituzionali e Servizi alla Persona - per la gestione del Personale e Segreteria - nell'Area Innovazione e Sviluppo Economico e nell'Area Tecnico Amministrativa;
- **n. 1 Dipendente (istruttore tecnico) - Categ. C**, p.e. C1, tempo pieno, da inserire nell'Area Tecnico Amministrativa;
- **n. 2 Dipendenti (istruttore di vigilanza) - Categ. C**, p.e. C1, tempo pieno, da inserire nell'Area Vigilanza e Controllo;

Modifica rapporto di lavoro di personale in servizio:

trasformazione da part time (ore 33) a tempo pieno (ore 36) di una cat. C1, p.e. C2, in servizio presso l'Area Affari Istituzionali e Servizi alla Persona;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

- Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

VERIFICATO che il sopra riportato Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2022-2023-2024 risulta compatibile con il prospetto della normativa vigente sopra esposta;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 21/05/2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate.

1) Di **dare atto** che il Comune di ERCHIE, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 17 marzo, rispettando il limite del valore soglia dettato dalla tabella n. 1, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, e per le percentuali indicate nella tabella n. 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e

fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

2) Di **dare atto** che la capacità finanziaria assunzionale potenziale del Comune di ERCHIE per il triennio 2022-2024 è la seguente:

- anno 2022: 1.174.050,82€
- anno 2023: 1.183.518,98€
- anno 2024: 1.192.987,13€

3) Di **approvare** il piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2022/2024, di seguito riportato:

ANNO 2022

ASSUNZIONI A TEMPO PIENO e INDETERMINATO

- **n. 3 Dipendenti - Categ. D (n. 1 istruttore amministrativo, n. 1 istruttore contabile, n. 1 istruttore tecnico)** p.e. D1, tempo pieno, da inserire, rispettivamente, nell'Area Affari istituzionali e Servizi alla Persona - per la gestione del Personale e Segreteria - nell'Area Innovazione e Sviluppo Economico e nell'Area Tecnico Amministrativa;
- **n. 1 Dipendente (istruttore tecnico) - Categ. C**, p.e. C1, tempo pieno, da inserire nell'Area Tecnico Amministrativa;
- **n. 2 Dipendenti (istruttore di vigilanza) - Categ. C**, p.e. C1, tempo pieno, da inserire nell'Area Vigilanza e Controllo;

Modifica rapporto di lavoro di personale in servizio:

trasformazione da part time (ore 33) a tempo pieno (ore 36) di una cat. C1, p.e. C2, in servizio presso l'Area Affari Istituzionali e Servizi alla Persona;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.
- Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

4) Di **dare atto** che la spesa complessiva del personale derivante dal triennio 2022 – 2024 non supera il limite della media triennale 2011-2013 ex art. 1, comma 557 L. 296/2006;

5) Di **rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto e sottoscritto,

Il Sindaco
Dott. NICOLI' PASQUALE

Il Segretario Comunale
DOTT. LANGIU ALESSANDRO

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE Erchie, 26/11/2021 Il Responsabile del Servizio CAMPANA COSIMA	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE Erchie, 26/11/2021 Il Responsabile del Servizio Dott.FRACELLA GIUSEPPE

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 10/12/2021 al 25/12/2021 al progressivo n. 1197, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 10/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
MASSARI FLAVIO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.